



ordine degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti  
e conservatori  
della provincia di  
a r e z z o



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Soprintendenza  
Archeologia  
Belle Arti  
e Paesaggio  
per le province di  
Siena, Grosseto  
e A r e z z o



## INTERVENTI SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Principali normative e procedure

7 dicembre 2018



### **Arch. Donatella Grifo**

Funzionario Architetto responsabile Area Patrimonio Architettonico  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
Province di Siena Grosseto e Arezzo

*“La tutela del patrimonio architettonico secondo il  
D.Lvo 42/2004*

*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*

## SINTESI QUADRO NORMATIVO

**Legge n° 185 del 12 giugno 1902** - sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte: primo avvio dell'iniziativa legislativa di governo. Articolata normativa che definisce, in modo abbastanza chiaro, il concetto di bene culturale e, con gli articoli 11,12 e 13, promuove un iniziale concetto di restauro, come esigenza di manutenzione e di tutela ambientale.

**Legge n° 364 del 20 giugno 1909, detta Legge Rosadi** e regolamento applicativo - prima legge organica di tutela del patrimonio italiano che stabilisce il principio di inalienabilità del patrimonio dello Stato, degli Enti Pubblici e dei privati e di conseguenza il vincolo, come forma di controllo diretto sul bene da parte dello Stato che vigila sull'esportazione e sulla circolazione dei beni. Si delinea l'organizzazione delle amministrazioni centrali e periferiche, deputate alla conservazione e alla tutela con l'istituzione delle Soprintendenze, uffici che esercitano le varie competenze sul territorio - l'articolo 7- necessità del restauro come azione di salvaguardia.

**Legge 23 giugno 1912 n° 688**, a modifica della precedente - l'articolo 3, norme a tutela della conservazione.

**Regio Decreto 30 gennaio 1913**, in approvazione al regolamento delle precedenti Leggi, all'articolo 2 della prima sezione definisce con maggior precisione l'idea del lavoro di restauro, funzione istituzionale dello Stato e compito esecutivo delle Soprintendenze.

**Leggi n° 778 del 11 giugno 1922** - " Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico ". **e Regio Decreto n° 1386 del 1922** - normano i vincoli monumentali a tutela delle bellezze naturali.

### LEGGI BOTTAI

**Legge 1 giugno 1939, n° 1089** - " Tutela delle cose d'interesse artistico architettonico ".

**Legge 29 giugno 1939, n° 1497** - " Protezione delle bellezze naturali ".

La riforma Bottai, voluta dal Ministro dell'Educazione Nazionale, giunge a trent'anni della Legge Rosadi ampliando notevolmente il concetto di restauro, finalizzato alla conservazione e all'integrità delle cose tutelate per il pubblico godimento. Il periodo bellico frenò il compiersi delle felici intuizioni espresse dai legislatori

**Legge 29 gennaio 1975, n° 5** - " Conversione in legge, con modificazioni, del **D. L. 14 dicembre 1974, n° 657, concernente la istituzione** del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ". , cui spetta il compito di rivedere l'allora già inadeguate leggi di tutela

Con l'emanazione di interventi normativi e di leggi specifiche su problemi inerenti la tutela del patrimonio, di provvedimenti di emergenza o di aggiornamenti, per anni non si riesce ad approdare ad una riforma completa che superi la legislazione Bottai.

**D. l.vo 29 ottobre 1999, n° 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della **Legge 8 ottobre 1997, n° 352**. –**

tentativo di riordino di tutta la disomogenea normativa in materia di tutela del patrimonio, emanata nel corso del XX° secolo, cercando di ripensare, armonizzare e soprattutto attualizzare la riforma Bottai, che si era dimostrata talvolta problematica e inapplicabile. il **D. l.vo n° 490** si sovrappone alla **Legge del 1089/39**, assorbendo norme e definizioni, ma intergrandola ampiamente con alcune aperture a settori come la gestione museale e le procedure di intervento conservativo.

Vengono maggiormente individuati gli interventi di edilizia (art. 24), la conferenza di servizi (art. 25) e più importanti sono le indicazioni sul tema del restauro e della conservazione (artt. 34-38) e sui finanziamenti relativi (artt. 41-46).

**si configura con un primo globale riordino della normativa.**

**D. l.vo 22 gennaio 2004, n° 42 - “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002, n° 137 ” ( Codice Urbani ).**

Il Codice Urbani si inserisce nel solco della giuridicamente chiara ed esemplare legge Bottai che per oltre sessant’anni ha costituito il principio ispiratore della tutela sul patrimonio culturale e paesaggistico e degli arricchimenti normativi più recenti (Legge Ronchey).

La crescita culturale e una maggiore presa di coscienza del Paese hanno reso i singoli cittadini, le comunità, gli enti locali, gli amministratori soggetti attivi della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale.

Nella nota pubblicata sul sito del Ministero il 16 gennaio 2004, a cura dell’Ufficio Stampa MIBAC si comunica che è “varato il nuovo **Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici** ”: una grande semplificazione legislativa, più certezza nella tutela, maggiore salvaguardia del paesaggio, moderni strumenti per la gestione dei beni culturali.

Nel Titolo I, Capo II, dedicato alla Tutela dei beni culturali, il Codice Urbani disciplina le misure di conservazione degli stessi, definendo meglio il concetto di restauro, fornito per la prima volta dall’art. 34 del Testo Unico.

Nelle precedenti normative, l’argomento restauro in senso stretto non viene affrontato mai in modo diretto e scientifico; ma i dibattiti a carattere tecnico portano alla nascita delle **CARTE DI RESTAURO**, che sebbene costituiscano uno strumento professionale qualificato e qualificante, hanno il grosso limite della mancanza di valore giurisprudenziale e, di conseguenza, non rientrano efficacemente nel diritto delle legislazioni nazionali.

## DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DI TUTELA

Il vigente T.U. sui beni culturali ha confermato il criterio ispiratore che aveva guidato il legislatore del 1939, che aveva costruito un sistema in base al quale rientrano nella particolare disciplina normativa di tutela tutti i beni di interesse culturale: la sola condizione, essenziale e sufficiente, ex lege richiesta per la infatti, **sottoposizione al regime di tutela è, la presenza dell'interesse**, che deve essere qualificato (particolarmente importante, eccezionale, ecc.) solo con riferimento a **determinate categorie di beni culturali** (gli immobili caratterizzati da uno specifico riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere; **le cose di proprietà pubblica da sottoporre a verifica di interesse ai sensi dell'art.12; le cose di proprietà privata da sottoporre a dichiarazione di importante interesse**; le collezioni e le serie di oggetti che possono essere sottoposti a provvedimento di vincolo solo ove ricorra il presupposto della eccezionalità dell'interesse culturale), fermo restando che in linea generale l'art. 2 del T.U. non qualifica in alcun modo l'interesse che le cose di antichità e d'arte debbono possedere per rientrare nella speciale disciplina legislativa di settore. Detta qualificazione della natura del vincolo trova conferme, indirette ma inequivoche, nello stesso fondamentale testo normativo di tutela, posto che, a mero titolo esemplificativo:

- 1) gli artt. 2, 3, 21, 28 e 29 del T.U. prescindono da qualsiasi qualificazione, concreta e specifica, dell'interesse che i beni debbono possedere per essere sottoposti al particolare regime di tutela;
- 2) **l'art. 28, in particolare, attribuisce al Soprintendente competente per materia e territorio il potere di ordinare la sospensione di lavori, iniziati senza la sua preventiva approvazione, su beni culturali – mobili, immobili o collezioni – di proprietà privata, anche se per essi non risulti ancora intervenuto il provvedimento di imposizione del vincolo di notifica.**

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE SECONDA – BENI CULTURALI

TITOLO I – TUTELA

TITOLO II - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

*PARTE TERZA BENI PAESAGGISTICI*

PARTE QUARTA – SANZIONI

TITOLO I –SANZIONI AMMINISTRATIVE –  
CAPO I – SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE  
SECONDA

TITOLO II – SANZIONI PENALI –

CAPO I –SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE II

## Articolo 1

### Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ***ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti***, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

## **Articolo 2**

### **Patrimonio culturale**

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.



# La tutela

La tutela del patrimonio culturale è un valore riconosciuto dalla Costituzione italiana e si esercita sulla base di una adeguata attività conoscitiva dei beni che lo compongono, attraverso specifiche attività volte a garantirne la protezione e la conservazione per assicurarne il godimento alla collettività.

L'esercizio della tutela si svolge attraverso una serie di attività di tipo tecnico e amministrativo volte a regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio culturale. Le funzioni statali vengono esercitate attraverso gli organi del Ministero al fine di assicurare un esercizio unitario di tali funzioni su tutto il territorio nazionale e una conseguente efficacia della propria azione.

## Articolo 3

### Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

### Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

## Articolo 10

### Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

***5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni)).***

## **Capo II - Vigilanza e ispezione**

### **Art. 18. Vigilanza**

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45, compete al Ministero.  
*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*
2. Sulle cose di cui all'art. 12 c.1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.  
*(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*

### **Art. 19. Ispezione**

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.  
*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*
- 1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.

## Art. 20. Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 non possono essere smembrati.

## Articolo 21

### Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

***(( a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; ))***

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali ***(( mobili ))***, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 .

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione ***((, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18 ))***.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

## **Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia**

1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art.21 c. 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)*

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

*(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)*

## **Art. 23. Procedure edilizie semplificate**

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'art.21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.





Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo



Home > Modulistica e download > MODULISTICA STANDARDIZZATA

### Modulistica standardizzata

In attuazione della Circolare n. 1 del 02/01/2012 emessa dalla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale - Servizio III, avente per oggetto "Piano di riduzione degli oneri amministrativi - modulistica standardizzata", si rendono fruibili i seguenti moduli relativi a interventi su beni architettonici e all'autorizzazione paesaggistica:

#### Modifica importo marca da bollo

Si comunica che con legge n. 71 del 24 giugno 2013, G. Uff. 147 25.06.2013 è stato modificato l'importo della marca da bollo, che a far data dal 26 giugno 2013 è di € 16,00. Si precisa che laddove i modelli PDF riportassero ancora l'importo precedente, questo è da intendersi di € 16,00, conformemente alle nuove disposizioni in materia.

Le relative pagine del Sito Web dell'Istituto sono in corso di aggiornamento.

#### Scarica il modello di interesse

- ▣ [Modulo art. 21 Interventi conservativi volontari](#)

- La Soprintendenza
- Orari uffici
- Comunicazioni e avvisi agli utenti
- Attività
- Territorio di competenza
- Amministrazione trasparente
- Servizi al cittadino
- Concessioni di scavo e ricerche
- Bandi e Concorsi
- Cultura & Culture
- Eventi
- Modulistica e download
  - Modulistica standardizzata
  - Modulistica Archeologia
  - Modulistica Amministrativa
- Tutela del patrimonio architettonico e mitigazione rischio sismico
- Art Bonus
- Multimedia
- FAQ
- Portale Piero della Francesca
- BRUNELLA LA BALENA DI MONTALCINO
- privacy policy

#### Eventi

- 7 dicembre 2018  
Interventi sui beni Culturali e Paesaggistici
- 19 giugno 2018  
Presentazione dei recenti rinvenimenti archeologici dallo specchio acqueo di Giglio Porto
- 14 marzo 2018

#### News

- 01/10/2018  
**SOS MAMMUTHUS**  
IL MUSEO PALEONTOLOGICO DI MONTEVARCHI APRE LA CAMPAGNA CROWDFUNDING SOS MAMMUTHUS

#### Ricerca

Parola da ricercare:

PROTOCOLLO

Responsabile del procedimento

€ 14,62

Al Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza .....

Oggetto: Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali  
(articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004)

Il richiedente\*

Codice Fiscale

\*Il richiedente deve essere il destinatario del provvedimento. Nel caso di più richiedenti allegare elenco separato.

Cognome ..... Nome .....

Nato a ..... il .....

Residente a ..... (Prov.....)

Via ..... n° ..... CAP .....

Tel. .... fax ..... e-mail .....

*da compilarsi nel caso il richiedente sia rappresentante legale di Ente/Società*

Denominazione/Ragione sociale .....

Partita Iva  Codice Fiscale

con sede a ..... (Prov.....)

Via ..... n° ..... CAP .....

Tel. .... fax ..... e-mail .....

eventuale altro recapito completo cui indirizzare la documentazione richiesta .....

in qualità di

- Proprietario       Amministratore condominio (se proprietà condominiale)  
 Comproprietario       Altro (specificare) .....
- Possessore  
 Detentore

SITO WEB

<http://www.sabap-siena.beniculturali.it>

LINK

<http://www.sabap-siena.beniculturali.it/index.php?it/194/modulistica-standardizzata>

<b>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA</b> (in triplice copia)	
<input type="checkbox"/>	<b>1. Documentazione fotografica a colori</b> in formato minimo 13x18 cm. In originale con allegata planimetria dei punti di ripresa. <b>1.a Documentazione fotografica, come sopra</b> di pavimentazioni e soffitti anche se non decorati <b>1.b Documentazione fotografica, come sopra</b> delle parti interessate all'intervento da nuove costruzioni. La documentazione deve illustrare esaurientemente sia gli esterni che gli interni, anche nei casi d'interventi parziali. Non sono accettate fotografie istantanee o digitali stampate su carta comune, ovvero le fotografie devono essere perfettamente leggibili e nitide.
<input type="checkbox"/>	<b>2. Relazione storico-artistica</b>
<input type="checkbox"/>	<b>3. Relazione tecnica</b> che comprenda anche le valutazioni relative alle risultanze del rilievo materico e del degrado, specifica delle tecniche esecutive, dei materiali che s'intendono utilizzare, dell'intervento strutturale, dell'impiantistica.
<input type="checkbox"/>	<b>4. Computo metrico estimativo</b> con descrizioni specifiche delle modalità operative per le diverse aree di degrado mappate. Il computo deve essere suddiviso secondo le diverse parti dell'immobile (coperture, facciate, singoli ambienti interni, ecc.), al computo va allegata una planimetria di riferimento.
<input type="checkbox"/>	<b>5. PLANIMETRIE GENERALI</b> <b>5.a Planimetria</b> generale a scala territoriale e/o urbana <b>5.b Estratto mappa catastale</b> in scala 1:2000 o 1:1000 <b>5.c Planimetria</b> generale di riferimento a scala dell'intero immobile con ubicazione dell'intervento
<input type="checkbox"/>	<b>6. RILIEVO GEOMETRICO</b> PIANTE n° SEZIONI n° i PROSPETTI n° TAVOLE per indagini preliminari n° N.B. Il rilievo geometrico in scala 1:50 deve essere quotato in tutte le parti rappresentate. Le sezioni devono essere tracciate sulle parti significative del complesso (vani scala; ambienti voltati; parti che vengono interessate dalle modifiche di progetto, ecc.).
<input type="checkbox"/>	<b>7. RILIEVO MATERICO</b> PIANTE n° SEZIONI n° i PROSPETTI n° TAVOLE per indagini preliminari n° N.B. Rilievo materico e del degrado che deve essere accluso al rilievo geometrico. Devono essere descritti, con mappature retinate o con disegno dal vero, la natura dei materiali (murature e malte di allestimento, intonaci, pavimenti soffici e solai, coperture, ecc.), le patologie di degrado in corso e le cause che le hanno determinate. Le diverse osservazioni devono essere perimetrate sugli elaborati grafici. Le indagini conoscitive preliminari devono trovare riscontro sugli elaborati. Ove possibile si faccia riferimento alle forme di alterazione e di degrado codificate nella normativa UNI.
<input type="checkbox"/>	<b>8. RILIEVO DI DISSESTI STATICI E/O CARENZE STRUTTURALI</b> N.B. Gli elaborati grafici devono essere in scala 1:50. Sono consigliati particolari in scala maggiore; quadro fessurativo, quadro deformativo e controllo dei fuori piombo.
<input type="checkbox"/>	<b>9. Progetto di conservazione dei materiali</b> individuati con mappature o indicazioni puntuali, con indicazioni delle operazioni da attuare e riferimento numerico alle schede di capitolato relative.
<input type="checkbox"/>	<b>10. Progetto di consolidamento strutturale con particolari costruttivi</b> conforme al progetto che si invia al Genio civile e redatto secondo le disposizioni in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico.
<input type="checkbox"/>	<b>11. Tavole del progetto di riuso</b> quotate in scala 1:50 - piante, prospetti, sezioni - che devono corrispondere a quelle di rilievo, particolari costruttivi.
<input type="checkbox"/>	<b>12. Tavole comparative (giallo - rosso)</b> N.B. Per interventi complessi o che interessino immobili di vaste dimensioni deve essere presentato un album riassuntivo delle tavole di rilievo, progetto, comparazione, in scala 1:200.
<input type="checkbox"/>	<b>13. Assonometria e prospettiva di progetto</b> con eventuale simulazione per verificare l'inserimento ambientale o nel contesto costruito, se ritenuto utile alla migliore comprensione del progetto.
<input type="checkbox"/>	<b>14. Tavola storico - stratigrafica</b> con indicazioni in pianta ed elevato delle fasi costruttive e matrici, se ritenuto utile alla migliore comprensione del progetto.
<input type="checkbox"/>	<b>15. Tavole illustrative dell'impiantistica (elettrico-meccanica, termo-idraulica, speciale, ecc.)</b> devono essere presentate tavole che descrivano l'esatto percorso e alloggiamento dei condotti, con indicazione se esterno o interno alle murature; si consiglia di utilizzare anche specifica documentazione fotografica. Nella documentazione non devono figurare elaborati grafici o relazioni prodotti ai fini di disposizioni di tipo igienico o urbanistico.

<b><u>IN CASO DI PROGETTO DI COLORITURA DEI PROSPETTI ESTERNI</u></b>	
<b>Documentazione dai punti da 1. a 7. (se l'intervento non è compreso in un progetto generale) ed inoltre:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>16. Relazione sulle indagini stratigrafiche</b> preliminari, da eseguirsi al fine di stabilire la presenza di coloriture storiche.
<input type="checkbox"/>	<b>17. Progetto di conservazione degli intonaci</b> e delle coloriture esistenti con indicazioni delle integrazioni di malta e pittoriche, o dell'intervento del nuovo.
<input type="checkbox"/>	<b>18. Simulazione grafica a colori</b> per integgiature policrome da riportarsi sulle tavole di prospetto; le campionature di colore devono riportare sigla di riferimento del campionario colori allegato, da realizzare con tecniche e materiali tradizionali.

<b><u>IN CASO DI PROGETTO DI CONSERVAZIONE DI SUPERFICI DIPINTE E/O DECORATE</u></b>	
<b>Documentazione dai punti da 1. a 7. (se l'intervento non è compreso in un progetto generale) ed inoltre</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>19. Planimetria e prospetti in scala 1:10</b> o ridotta per grandi superfici con evidenziate le superfici dipinte e i punti di ripresa delle foto di cui al punto 1.
<input type="checkbox"/>	<b>20. Mappatura del degrado in scala 1:10</b> con indicazioni delle cause del degrado.
<input type="checkbox"/>	<b>21. Mappatura dell'intervento di risanamento</b> murario e consolidamento delle superfici con identificazione specifica delle parti che subiranno integrazioni di intonaco, di colori o di materiali di rivestimento
<input type="checkbox"/>	<b>22. Schede tecniche dei materiali</b> proposti per l'intervento
<input type="checkbox"/>	<b>23. Campagna di indagini preventive</b> chimico-fisiche dei materiali costitutivi, per l'identificazione precisa delle forme di alterazione e di degrado per la verifica della compatibilità del supporto dipinto con i materiali consolidanti proposti, eventuali provini e relazione tecnica di un laboratorio specializzato
<input type="checkbox"/>	<b>24. Mappatura stratigrafica</b> di identificazione delle fasi presenti in opera

<b><u>IN CASO DI SAGGI, SCAVI E INDAGINI PRELIMINARI PER RIMOZIONE O DEMOLIZIONE</u></b>	
<b>Documentazione dai punti da 1. a 5. (se l'intervento non è compreso in un progetto generale) ed inoltre</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>25. Elaborati grafici</b> piante - prospetti - sezioni, atti a localizzare i punti d'indagine
<input type="checkbox"/>	<b>26. Mappatura del degrado in scala 1:10</b> con indicazioni delle cause del degrado
<input type="checkbox"/>	<b>27. Mappatura dell'intervento di risanamento</b> murario e consolidamento delle superfici con identificazione specifica delle parti che subiranno integrazioni di intonaco, di colori o di materiali di rivestimento

## **Art. 24. Interventi su beni pubblici**

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'ART. 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

## **Art. 25. Conferenza di servizi**

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.  
*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.  
*(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

## **Art. 27. Situazioni di urgenza**

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

## **Art. 28. Misure cautelari e preventive**

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli artt. 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art.12 c.2, o la dichiarazione di cui all'art. 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13 , il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

## Articolo 29

### Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

## Articolo 30

### Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro **(( , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ))** fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. **(( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. ))** **((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione ))** sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

## **Articolo 31**

### **Interventi conservativi volontari**

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

((2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.))

## **Articolo 32**

### **Interventi conservativi imposti**

- 1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.



## Sezione III - Altre forme di protezione

### **Art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta**

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

## **PARTE QUARTA - Sanzioni**

### **TITOLO I - Sanzioni amministrative**

#### **Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda**

##### **Art. 160. Ordine di reintegrazione**

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  
SERVIZIO III  
CIRCOLARE N. 30

Roma, 4/7/201

Prot. n. 18054  
CLASS. 07/01/12.1

Alle Soprintendenze Archeologia  
belle arti e paesaggio

E, p.c.

Ufficio legislativo

Segretariato generale

Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 160 del D.lvo 42/2004 e sanzione ai sensi del DPR 380/2001 in applicazione degli artt. 33 c.3 e 37 c.2

**OGGETTO: Procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 del Decreto legislativo n. 42/2004 e ss. mm. e ii. - Indicazioni operative.**

Questa Direzione generale, richiamando le circolari n. 9 del 24.11.2009, n.2 del 26.02.2010 e n. 17 del 12.03.2014 di pari argomento, emanate dalla allora Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, ritiene utile fornire agli Uffici periferici indicazioni operative ai fini di una corretta istruttoria.

Come è noto l'attività sanzionatoria prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 160 riguarda i lavori eseguiti su beni sottoposti alle disposizioni di tutela in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21, o in difformità da essa, e che abbiano arrecato danno al bene.

Occorre pertanto distinguere:

**A) lavori non autorizzati che non hanno arrecato danno al bene.**

I lavori eseguiti in assenza e/o in difformità dell'autorizzazione, ma ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell'immobile, non ricadono nell'ambito di applicazione dall'art. 160 del Codice in quanto non hanno arrecato danno al bene culturale. Fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica, la Soprintendenza provvederà a rilasciare parere legittimante lo stato di fatto corredato da elaborati grafici vistati e firmati.

**B) lavori non autorizzati che hanno arrecato danno al bene culturale.**

I lavori eseguiti in assenza e/o in difformità dell'autorizzazione ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela dell'immobile ricadono nell'ambito dell'art.160 del Dlgs. 42/2004 in quanto hanno arrecato danno al bene; in tali casi codesti istituti sono tenuti ad avviare tempestivamente il relativo procedimento sanzionatorio.

Nel richiamare il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio fissato dal DPCM n. 231 del 18.11.2010 in 180 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione dell'avvio da parte

*M*

## **TITOLO II - Sanzioni penali**

### **Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda**

#### **Art. 169. Opere illecite**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
  - a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'art. 10;
  - b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'art. 13;
  - c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'art. 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'art. 28.

#### **Art. 172. Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'art. 45 c. 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'art. 46 c. 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

## Tutela del patrimonio architettonico e mitigazione rischio sismico

### Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito delle attività di prevenzione del rischio sismico del patrimonio culturale, ha emanato la Circolare n. 26/2010 riguardante le *“Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del Patrimonio culturale allineate alle nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14/2008)”*.

In data 30 aprile 2015 il Segretariato Generale ha emanato una ulteriore Circolare n. 15 *“Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico”*, che, per le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, introduce la compilazione della **scheda sinottica**. Pertanto, a partire dal 1 settembre 2015, alla documentazione progettuale presentata alla Soprintendenza per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di Miglioramento sismico e Manutenzione straordinaria (di cui al D.P.R. n. 380/01) sul patrimonio architettonico tutelato ai sensi della Parte Seconda del Codice, dovrà essere allegata la Scheda sinottica dell'intervento. La compilazione della scheda da parte dei progettisti è diretta alla conoscenza della vulnerabilità del patrimonio, rappresentando *“(...) una sintesi finalizzata ad evidenziare l'approccio progettuale adottato secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (...)”* e costituendo quindi uno strumento di conoscenza di primaria importanza, del quale si sta curando la massima diffusione anche tramite gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri (comunicazione prot. 15950 del 16.09.2015).

Documentazione:

**Sito : <http://www.sabap-siena.beniculturali.it/index.php?it/169/tutela-del-patrimonio-architettonico-e-mitigazione-rischio-sismico>**

## **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011**

Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. (pubblicata nella G.U. n. 47 del 26/02/2011 - suppl. ord. n. 54)

### **LINEE GUIDA**

Fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni<sup>1</sup> (nel seguito denominate NTC), di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare contenente Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008<sup>2</sup> (nel seguito denominata Circolare). Le NTC e la relativa Circolare costituiscono il riferimento generale per tutto quanto indicato nel presente documento.

E' stata redatta con l'intento di specificare un percorso di conoscenza, valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall'intervento di miglioramento sismico. In particolare, il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura.

Per la conservazione in condizioni di sicurezza del patrimonio culturale nei riguardi dell'azione sismica è necessario disporre di strumenti di analisi in grado di permettere le analisi di vulnerabilità e la valutazione del rischio del patrimonio culturale, nonché la progettazione degli interventi di miglioramento sismico.

**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**  
**Codice dei contratti pubblici**  
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

**CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 17 gennaio 2018**

**Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716) [\(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8\)](#)**

## I LAVORI DIRETTI

### GLI IMPEGNI PER IL FUTURO PER LA VERIFICA E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Su segnalazione della Soprintendenza archeologia, Belle e Arti e Paesaggio sono stati finanziati **DAL** **MINISTERO € 10.923.564** di cui € 3.340.000 per il 2017-2018 per effettuazione della verifica e riduzione del rischio sismico e restauro a valere sul riparto del Fondo del MIBAC di cui all'art. 1 comma 140 della L. 132 del 11 dicembre 1016.

Programma di alcuni degli interventi per gli anni finanziari 2018 – 2021:

1. Basilica di San Domenico a Siena propr. Min. Interno FEC
2. Pieve di Corsignano (Pienza) – propr. Ente Ecclesiastico
3. Monastero di Camaldoli (AR) – propr. Demanio Forestale
4. Porzione di Cinta muraria a San Gimignano (SI) – propri. Demanio
5. Palazzo Albergotti sede Soprintendenza ad Arezzo
6. Pieve di Romena a Prato vecchio e Stia (AR) – prop. Ente Ecclesiastico
7. Chiesa Santi Fabiano e Sebastiano a Stigliano , Sovicille
8. Pieve di Santa Maria ad Arezzo - prop. Ente Ecclesiastico
9. Cinta muraria e Rocca Pisana di Giglio Castello , Isola del Giglio
10. Cinta muraria ad Arezzo - prop. Comune
11. Villa alle volte – Siena
12. Chiesa di Santa Maria al Calcinaio di Cortona (AR) - prop. Ente Ecclesiastico
13. Chiesa di Santa Maria in Gradi ad Arezzo - prop. Ente Ecclesiastico
14. Cinta muraria di Siena



WZBAC



***FINE***